

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 1/6

OGGETTO: Programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 e integrazione programmazione anno 2012. Parere.			
N. o.d.g.: 04/01	Rep. n. 138/2013	Prot. n. 16233	UOR: UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO ORGANIZZATIVO

Nominativo	F	C	A	As	Nominativo	F	C	A	As
Stefano PIVATO	X				Paolo PASCUCCI	X			
Debora CAPORALE	X				Piero TOFFANO	X			
Micaela DI GIACOMO	X				Flavio VETRANO	X			
Piergiuseppe GABALLO	X				Enrico MORONI	X			
Orazio CANTONI	X				Roberta BOCCONCELLI	X			
Riccardo CUPPINI	X				Lucia Anna Maria POTENZA	X			
Ilario FAVARETTO	X				Salvatore RITROVATO	X			
Graziella MAZZOLI	X				Carmela NICOLETTI	X			
Nicola PANICHI	X				Vincenzo POMPILIO				X

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano alla seduta il Pro-Rettore Vicario, Prof. Giancarlo Ferrero e il Direttore Generale, Dott. Luigi Botteghi.

Il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, adottato in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 5, comma 1, lettere b e c, della legge n. 240/2012, stabilisce le modalità per la definizione della programmazione del fabbisogno di personale delle università.

In particolare, il Decreto ha legato strettamente la programmazione del fabbisogno di personale con le previsioni di bilancio degli atenei stabilendo che al fine della predisposizione dei nuovi documenti di bilancio, previsti dal d.lgs. n. 18/2012, le università tengano conto dei piani triennali per la programmazione e il reclutamento del personale (art. 3) e, viceversa, che le università realizzino la programmazione assicurando la piena sostenibilità delle spese di personale (art. 4, comma 2).

Il decreto fissa dei nuovi parametri a cui sono legate le possibilità assunzionali e di indebitamento degli atenei, superando la normativa previgente delineata dall'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004 e dall'art. 51, comma 4, della legge n. 449/1997.

Due sono ora i parametri rilevanti presi in considerazione dal legislatore ai fini della programmazione del fabbisogno di personale da parte delle università: le spese di personale e le spese per l'indebitamento.

Relativamente alle spese di personale, l'art. 5 del d.lgs. n. 49/2012, ne definisce il limite massimo stabilendo che lo stesso è calcolato rapportando le spese complessive di personale, di competenza dell'anno di riferimento, alla somma algebrica dei contributi statali per il funzionamento, assegnati nello stesso anno, e delle tasse, sopratasse e contributi universitari. Il limite massimo dell'indicatore delle spese di personale, così calcolato, è pari all'80% (comma 6 del medesimo articolo 5).

L'art. 7 del decreto, invece, in relazione al parametro definito dall'art. 5, aveva determinato le possibilità assunzionali degli atenei per l'anno 2012.

In particolare, per l'anno 2012, l'articolo 7 ha previsto che:

- gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 2/6

una spesa annua non superiore al 10 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;

- b) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale pari o superiore all'80 per cento e dell'indicatore delle spese per indebitamento non superiore al 10 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente;
- c) gli atenei che al 31 dicembre dell'anno precedente riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento, possono procedere all'assunzione di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato con oneri a carico del proprio bilancio per una spesa annua non superiore al 20 per cento di quella relativa al corrispondente personale cessato dal servizio nell'anno precedente, maggiorata di un importo pari al 15 per cento del margine ricompreso tra l'82 per cento delle entrate di cui all'articolo 5, comma 1, al netto delle spese per fitti passivi di cui all'articolo 6, comma 4, lettera c), e la somma delle spese di personale e degli oneri di ammortamento annuo a carico del bilancio di ateneo complessivamente sostenuti al 31 dicembre dell'anno precedente e comunque nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 66, comma 13, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni.

In base a quanto previsto dal comma 6, del medesimo art. 7, i parametri sopra evidenziati devono essere ridefiniti per gli anni successivi, a partire dal 2013, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanare entro il mese di dicembre antecedente al successivo triennio di programmazione e avente validità triennale. Ad oggi, però, il decreto per l'anno 2013 non è ancora stato emanato.

Per il triennio 2013-2015 l'art. 4 del decreto n. 49/2012 ha fissato invece gli indirizzi che devono essere perseguiti dalla programmazione di ateneo, nel rispetto dei limiti massimi di spese di personale, previsti dall'art. 5 (80%) e dall'art. 7 dello stesso decreto.

In particolare gli indirizzi fissati dal citato articolo 4 sono i seguenti:

- a) realizzare una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia;
- b) mantenere un equilibrato rapporto tra l'organico del personale dirigente e tecnico-amministrativo a tempo indeterminato, compresi i collaboratori ed esperti linguistici, e il personale docente e ricercatore, entro valori di riferimento, definiti con decreto del Ministro, che tengano conto delle dimensioni, dell'andamento del turn over e delle peculiarità scientifiche e organizzative dell'ateneo;
- c) provvedere al reclutamento di un numero di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in modo da assicurare un'adeguata possibilità di consolidamento e sostenibilità dell'organico dei professori anche in relazione a quanto previsto alla lettera a); in ogni caso, fermi restando i limiti di cui all'articolo 7, comma 1, per gli atenei con una percentuale di professori di I fascia superiore al 30 per cento del totale dei professori, il numero dei ricercatori reclutati ai sensi dell'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, non può essere inferiore a quello dei professori di I fascia reclutati nel medesimo periodo, nei limiti delle risorse disponibili.

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 3/6

Il decreto legge del 6 luglio 2012, n. 95, ha poi introdotto un vincolo alle assunzioni da calcolare per l'intero sistema delle università statali e non più solamente a livello di singolo ateneo.

L'art. 14, terzo comma, del decreto ha introdotto il nuovo comma 13bis, dell'art. 66, del D.L. n. 112/2008, che prevede che per il triennio 2012-2014 il sistema delle università statali, può procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato e di ricercatori a tempo determinato nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al venti per cento di quella relativa al corrispondente personale complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente.

Negli anni successivi la percentuale aumenta al 50% per il 2015 e al 100% nel 2016.

Si segnala che il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 (c.d. "Decreto del fare") ha modificato il testo del citato comma 13bis, dell'art. 66, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, innalzando dal 20% al 50% il limite per le assunzioni previsto per l'anno 2014.

Il testo del citato comma 13-bis, dell'art. 66, del D.L. n. 112/2008 prevede poi che l'attribuzione a ciascuna università del contingente delle assunzioni sia effettuata con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49 e che il Ministero proceda annualmente al monitoraggio delle assunzioni effettuate comunicandone gli esiti al Ministero dell'economia e delle finanze.

In altri termini, nella definizione delle risorse utilizzabili per il reclutamento di personale le università sono sottoposte ad un duplice vincolo: innanzitutto devono essere definite le risorse finanziarie disponibili annualmente a livello del sistema delle università statali nel suo complesso, sulla base delle risorse liberate dalle cessazioni dell'anno precedente, come previsto dal nuovo comma 13bis, dell'art. 66, del D.L. n. 112/2008; solo successivamente, il Ministero ripartisce la quota calcolata a livello di sistema complessivo delle università statali tra i singoli atenei sulla base dei parametri definiti dal decreto legislativo n. 49/2012.

Questo significa che le possibilità assunzionali di ogni singolo ateneo dipendono ora non solo da variabili interne, quali, ad esempio, le cessazioni di personale, le risorse finanziarie disponibili, il numero di studenti, le tasse riscosse, il livello di indebitamento, ecc., e da quelle fissate dal sistema (ad esempio, come nella precedente normativa, una percentuale delle risorse liberate dalle cessazioni di personale nel periodo precedente), ma anche da variabili dipendenti dalla situazione delle altre università.

L'assegnazione delle risorse ad ogni università viene effettuata utilizzando il noto sistema dei c.d. "punti organico". Il "Punto Organico" (P.O.) viene definito come l'equivalente del costo medio annuale di un professore ordinario. Tale costo medio viene annualmente ricalcolato dal Ministero sulla base dei dati presenti nelle banche dati ministeriali relative alle retribuzioni del personale universitario.

Partendo dalla considerazione che dalle banche dati ministeriali è risultato che il costo di un professore associato è mediamente pari al 70% e quello di un professore ordinario, mentre quello di un ricercatore è mediamente pari al 50%, il Ministero, tenendo conto dei rapporti di costo verificati, ha attribuito pesi differenziati di punti organico per le varie categorie di personale, che vengono riportati nella tabella seguente.

QUALIFICA / CATEGORIA	PUNTI ORGANICO
PERSONALE DOCENTE	
Professori Ordinari	1,00
Professori Associati	0,70
Ricercatori (inclusi quelli a tempo determinato)	0,50
Ricercatori cofinanziati dal MIUR nel 2007	0,25

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 4/6

PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO	
B1	0,20
C1	0,25
D1	0,30
EP1	0,40
Dirigenti	0,65
CEL	0,20

Bisogna inoltre aggiungere che il sistema di programmazione del fabbisogno di personale delle università non si basa sulla dotazione organica dei singoli atenei, ma su un sistema di contabilizzazione dei costi del personale finalizzato al controllo della spesa complessiva e non al numero delle unità di personale in entrata ed in uscita (il c.d. turnover) dal sistema.

Nella programmazione del proprio fabbisogno di personale le università sono libere di impegnare le risorse disponibili, in termini di punti organico, nel rispetto dei vincoli quantitativi già analizzati e ai vincoli "qualitativi" previsti dalla normativa, come ritenuto più opportuno. In altri termini, in caso, ad esempio, di disponibilità di due punti organico l'università può decidere di utilizzarli per il reclutamento di due docenti di prima fascia, o di quattro ricercatori, o di dieci unità di personale tecnico-amministrativo di categoria B, di prima posizione economica.

Si ricorda infine che a partire dall'anno 2005 il Ministero ha predisposto una procedura informatica (PROPER) attraverso la quale le università devono gestire la programmazione del fabbisogno di personale.

Premesso il quadro normativo sopra delineato va precisato che al momento il Ministero non ha ancora adottato il Decreto per la definizione delle Linee generali di indirizzo, previste dall'art. 1-ter del citato decreto legge n. 7/2005 convertito in legge n. 43/2005, né il Decreto che definisce, attraverso l'assegnazione dei punti organico, le risorse che le università possono destinare per l'anno 2013 ad assunzione di personale docente e tecnico-amministrativo.

Si ricorda inoltre, che con Decreto Rettorale d'Urgenza n. 24/2013 del 2 maggio 2013 sono stati assegnati al personale tecnico-amministrativo n. 0,25 P.O. relativi all'anno 2012 resisi disponibili in quanto per la nomina a ricercatore universitario del Dott. Alessandro FALCINELLI, presso il Dipartimento di Studi Internazionali. Storia, Lingue, Culture, con decorrenza 28 dicembre 2012 - per la quale il Consiglio di Amministrazione, con delibera del n. 250 del 21 dicembre 2012 aveva impegnato 0,5 punti organico (P.O.) a valere sul piano per la programmazione del reclutamento del personale a tempo indeterminato per l'anno 2012 - il Ministero ha imputato 0,25 P.O., in quanto la rimanente quota risulta cofinanziata dal MIUR ai sensi del D.M. 565/2007. Il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 95 del 17 maggio 2013 ha ratificato il Decreto Rettorale citato, ma ha rinviato l'individuazione delle categorie di personale tecnico-amministrativo a cui assegnare i punti organico resisi disponibili.

Va ricordato anche che con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012 – Piano Straordinario 2012/2013 per la chiamata di professori di seconda fascia - sono stati assegnati all'Università di Urbino 6,40 P.O. per l'anno 2012 e 0,20 P.O. per l'anno 2013. Con delibera n. 59 del 22 marzo 2013 il Consiglio di Amministrazione ha assegnato ai Dipartimenti punti 6,30 a valere sulle risorse del piano citato per le chiamate dei professori di II^a fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 secondo lo schema riportato sotto, precisando che le economie che si realizzeranno in esito alle procedure concorsuali indicate ritorneranno nella disponibilità dell'Ateneo.

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 5/6

Dipartimento	Punti assegnati
DESP	1,40
DiGiur	1,40
DISCUM	0,70
DiSBeF	0,70
DIPSUM	0,70
DISTI	1,40
Totale punti assegnati	6,30

Con delibera n. 66 del 12 aprile 2013 il Consiglio di Amministrazione ha approvato le proposte di attivazione di n. 9 procedure selettive da indire ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 sulla base delle proposte presentate dai singoli dipartimenti.

Si ricorda infine che con delibera n. 119 del 28 maggio 2013 il Senato Accademico ha nominato una Commissione per la definizione dei criteri da adottare per l'attribuzione dei punti organico ai dipartimenti ed alle strutture didattiche per il triennio 2013-2015 nella composizione seguente:

- | | |
|--------------------------------------|--|
| - Prof. Giancarlo Ferrero | Prorettore Vicario |
| - Prof. Massimo Baldacci | Prorettore ai Processi Formativi |
| - Prof. Orazio Cantoni | Direttore Dipartimento di Scienze Biomolecolari |
| - Prof. Paolo Pascucci | Direttore Dipartimento di Giurisprudenza |
| - Prof. Graziella Mazzoli | Direttore Dipartimento di Scienze della Comunicazione e Discipline Umanistiche |
| - Dott. Luigi Bottegghi (o delegato) | Direttore Generale |

Si precisa che, rientrando la materia del personale tecnico-amministrativo tra quelle di cui all'art. 8 del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto università, la stessa è stata oggetto di informazione alle OO.SS. - RSU nella seduta del 19 maggio 2013.

Il Senato Accademico

- visto lo Statuto vigente dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo;
- visto il decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165;
- visto il decreto legge n. 7 del 31 gennaio 2005, convertito con modifiche dalla legge n. 43 del 31 marzo 2005, ed in particolare l'art. 1-ter;
- visto il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in Legge n. 133/2008, ed in particolare l'articolo 66, comma 13bis, introdotto dal decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135, successivamente modificato dal decreto legge del 21 giugno 2013, n. 69;
- visto il decreto legge 10 novembre 2008 n.180, convertito con modificazioni, in legge 9 gennaio 2009, n. 1;
- vista la legge 18 giugno 2009, n. 69;
- visto il decreto legislativo 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, in Legge 3 agosto 2009, n. 102;
- visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
- visto il D.L 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modifiche, in legge 30 luglio 2010, n. 122 ed in particolare l'art. 9, comma 28;
- vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240;
- visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18;

Delibera n. **138/2013** del Senato Accademico del **25/06/2013**

pag. 6/6

- visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49;
- visto il decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135;
- visto il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre n. 297, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 novembre 2012 con il quale vengono assegnati all'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo n. 2,92 punti organico per l'anno 2012;
- vista la delibera n. 59 del 22 marzo 2013 con cui il Consiglio di Amministrazione assegna ai Dipartimenti n. 6,30 P.O. per le chiamate dei professori di II^a fascia ai sensi dell'art. 18 della legge n. 240/2010 a valere sulle risorse assegnate con Decreto Interministeriale 28 dicembre 2012, "Piano straordinario 2012/2013 per la chiamata di professori di seconda fascia";
- visto il Decreto Rettorale d'Urgenza n. 24/2013 del 2 maggio 2013 ratificato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 17 maggio 2013;
- ritenuto opportuno rinviare la definizione del piano triennale 2013-2015 per la programmazione del reclutamento del personale in attesa dell'emanazione del Decreto Ministeriale per la definizione delle Linee generali di indirizzo del sistema universitario, previste dall'art. 1-ter del citato decreto legge n. 7/2005 convertito in legge n. 43/2005, nonché del Decreto che definisce, attraverso l'assegnazione dei punti organico, le risorse che le università possono destinare per l'anno 2013 ad assunzione di personale docente e tecnico-amministrativo, fermo restando che il piano dovrà essere rivisto in seguito all'adozione dei citati decreti ministeriali;
- richiamata la propria delibera n. 119 del 28 maggio 2013 con cui veniva nominata la Commissione per la definizione dei criteri da adottare per l'attribuzione dei punti organico ai dipartimenti ed alle strutture didattiche per il triennio 2013-2015;
- vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 118 del 31 maggio 2013;
- sentito il Direttore Generale;

delibera

1. di esprimere parere favorevole all'integrazione della programmazione di fabbisogno di personale tecnico amministrativo per l'anno 2012 prevedendo la destinazione di 0,30 P.O. per il reclutamento di un'unità di personale di categoria D, area amministrativa-gestionale, utilizzando a tal fine 0,27 P.O. residui della programmazione per l'anno 2012 e anticipando 0,03 P.O. relativi alla programmazione dell'anno 2013;
2. di ritenere opportuno che la delibera di definizione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2013-2015 venga adottata solo successivamente alla conversione in legge del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 e all'emanazione del decreto ministeriale di assegnazione dei punti organico alle singole università.